

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIELLEFFE SPORT MARE

ART. 1

Le persone che usufruiscono delle strutture e dei natanti dell'associazione sono i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 2

La quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo viene versata in un'unica trance. La quota deve essere versata massimo entro il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. I nuovi iscritti pagheranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti dall'iscrizione alla fine dell'anno.

ART. 3

E' fatto assoluto divieto di portare in barca persone che non siano iscritte all'associazione o, che comunque, non siano in regola con le quote sociali e l'assicurazione.

ART. 4

L'orario di apertura del cantiere è il seguente:

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| giorno feriale | dalle ore 08,30 | alle ore 19,00 |
| sabato | dalle ore 08,30 | alle ore 16,00 |
| domenica e festivi | dalle ore 08,30 | alle ore 09,00 |
| | e | |
| | dalle ore 12,30 | alle ore 13,30 |

Tutte le imbarcazioni non possono uscire prima degli orari di apertura del cantiere e devono rientrare prima del tramonto (ore 18.00 in inverno – ore 20.00 in estate) Non sono consentite uscite di durata superiore alle quattro ore da comprendere nella sola mattina o nel solo pomeriggio. Qualora i soci fossero interessati ad uscite di una intera giornata possono effettuarla, purchè non nelle giornate in cui sono previste manifestazioni/uscite organizzate dalla società, alle seguenti condizioni:

Esporre all'albo della società la richiesta compilata, nell'apposito modulo, almeno 5 giorni prima.

Utilizzare solo le imbarcazioni Resi e Desdemona con equipaggio minimo di 5 vogatori ed in caso di necessità un sandolo.

ART. 5

Il registro delle uscite si trova in cantiere.

L'uscita deve essere registrata apponendo:

- il nominativo o i nominativi dei componenti l'equipaggio;
- il tipo od il nome dell'imbarcazione;
- il giorno e l'ora di uscita e il probabile orario di rientro;
- l'itinerario previsto.

ART. 6

Le chiavi del cantiere sono in possesso solo dei consiglieri e dell'allenatore di canottaggio

ART. 7

Le chiavi degli spogliatoi sono date in possesso a ciascun socio.

Il socio in regola con il pagamento delle quote sociali può utilizzare un armadietto dello spogliatoio che provvederà a chiudere con proprio lucchetto. Il socio deve apporre sull'armadietto utilizzato il proprio nome e cognome.

In caso di abuso verrà rimosso il lucchetto.

ART. 8

L'alaggio e il varo delle imbarcazioni avviene esclusivamente attraverso l'uso della gru, ed è competente l'equipaggio che esce.

ART. 9

Oltre alle norme di sicurezza stabilite dalla Federazione a livello nazionale, i Soci sono tenuti a seguire le disposizioni che disciplinano la navigazione lagunare; in particolare nei canali percorsi da vaporetto e motoscafi.

ART. 10

Tutti gli equipaggi devono garantire sempre l'efficienza dell'imbarcazione dopo ogni uscita controllando che niente sia andato perso e che tutte le attrezzature siano in perfetto stato.

Eventuali danni all'imbarcazione, ai remi, alle forcole o eventuali mancanze delle attrezzature di dotazione vanno segnalate sul Registro delle uscite oltre che al capo cantiere.

ART. 11

I Soci sono tenuti a rifondere eventuali danni provocati per imperizia o incuria alle imbarcazioni ed ai materiali, con esclusione delle cause di forza maggiore. Il danno va annotato sul Registro delle uscite.

Quanto sopra vale anche per le imbarcazioni di proprietà

ART. 12

Al rientro in cantiere i Soci avranno cura di lavare accuratamente con acqua dolce e all'esterno del cantiere, l'imbarcazione usata e i remi, asciugandoli e riponendoli all'apposita rastrelliera.

ART. 13

E' vietato variare la dotazione di bordo (remi e forcole) o modificare la sistemazione dell'imbarcazione. E' però possibile, per le imbarcazioni di voga veneta, utilizzare remi, forcole, pedane di proprietà privata, purché ciò non rischi di provocare danni. E' consentito l'uso delle "pennole" per fissare le forcole, mentre è assolutamente vietato inchiodare le pedane.

ART. 14

E' assolutamente vietato lasciare l'imbarcazione incustodita o in luoghi inadatti, o ormeggiare senza parabordi.

ART. 15

E' fatto obbligo a tutti i soci di indossare la divisa sociale nell'utilizzazione delle imbarcazioni durante le manifestazioni ufficiali.

Divisa invernale: tuta con colori sociali (azzurro, bianco, rosso).

Divisa estiva: corpetto o canottiera con colori sociali, pantaloni o gonna bianchi.

Per le altre uscite almeno un elemento distintivo.

ART. 16

Nell'utilizzo di canoe e kayak, i Soci devono sempre indossare il giubbotto salvagente.

Prima dell'utilizzo delle imbarcazioni i soci dovranno accertarsi che sulle stesse siano sistemati i sacchi di galleggiamento.

ART. 17 – ASPIRANTE SOCIO

Al fine di avvicinare all'associazione nuove persone viene istituita la figura dell'aspirante socio. Pur non essendo iscritto all'associazione può uscire con imbarcazioni della società solo ed esclusivamente se accompagnato da uno dei soci esperti ed autorizzati, individuati con apposita delibera del direttivo dell'associazione ed inoltre alle seguenti condizioni:

- numero massimo di tre uscite nell'arco di 30 giorni.
- compilazione apposita liberatoria.

ART. 18 - SOCIETA' OSPITE

Il responsabile del cantiere può concedere per periodi limitati ospitalità a imbarcazioni da regata di altre associazioni, purché almeno la metà degli atleti che le utilizzano siano Soci. I non Soci sono tenuti al pagamento, a titolo di contributo spese, di una quota pari a quella mensile ordinaria.

ART. 19 - RESPONSABILE DI CANTIERE

E' addetto alla manutenzione, conservazione delle imbarcazioni e delle attrezzature oltre al buon funzionamento del cantiere ed in modo particolare:

- a) provvede ai lavori di manutenzione ordinaria, acquista i materiali necessari, mantiene efficienti ed ordinate le imbarcazioni;
- b) verifica lo stato di conservazione delle imbarcazioni e delle attrezzature, esegue gli eventuali lavori necessari, verifica che le imbarcazioni siano dotate di tutto il necessario per la navigazione e provvede all'acquisto del materiale mancante;
- c) propone al Consigli Direttivo interventi di miglioramento e/o razionalizzazione del cantiere.

ART. 20 - IMBARCAZIONI D'APPOGGIO/SOCCORSO

Le imbarcazioni d'appoggio/soccorso devono essere utilizzate solo per le necessità operative del cantiere o per le manifestazioni cui l'associazione partecipa con proprie imbarcazioni.

Gli unici natanti a motore che possono occupare spazio coperto nel cantiere sono solo quelli di appoggio/soccorso.

ART. 21

La conduzione dei mezzi d'appoggio/soccorso è riservata al personale autorizzato.

ART. 22

Al momento dell'utilizzazione dei mezzi d'appoggio/soccorso i conducenti devono accertarsi che vi sia carburante sufficiente per le operazioni da effettuare.

ART. 23 - IMBARCAZIONI DI PROPRIETA'

L'associazione dietro pagamento di un contributo alle spese del cantiere e compatibilmente con lo spazio disponibile, può concedere ai propri soci, su richiesta, il ricovero di imbarcazioni di proprietà, esclusivamente a remi. Sono esclusi i natanti a motore.

Il socio metterà a disposizione degli altri soci l'utilizzo dell'imbarcazione.

ART. 24

La domanda di ricovero, contenente tutti i dati dell'imbarcazione, è sottoposta all'esame del consiglio Direttivo.

Lo stesso altresì, si riserva di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la concessione.

ART. 25

Il responsabile del cantiere, su richiesta, può concedere esclusivamente ai soci spazi scoperti per temporanee operazioni di manutenzione ordinaria da effettuarsi a cura del proprietario, con la sola assistenza del personale per l'alaggio ed il varo. Il personale indicherà al socio il periodo più adatto, che in ogni caso non potrà superare i cinque giorni utili, e consentirà l'alaggio solo previa esibizione della ricevuta di pagamento della quota prevista dal Consiglio Direttivo come contributo